



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Ascoli Piceno

N. Prot. 462

Ascoli Piceno, li 12.3.2020

Disposizione n. 7

OGGETTO: D.L. 8.3.2020 n. 11 “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria - sospensione dei termini prevista dall'art. 1

- Ai Colleghi Sostituti Procuratori
- Ai Vice Procuratori Onorari
- A tutto il personale amministrativo
- Ai Responsabili Aliquote
Sezione Polizia Giudiziari

E p.c.:

- ✦ *Al Sig. Presidente del Tribunale
Sede*
- ✦ *Al Sig. Presidente Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati
sede*
- ✦ *Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Ancona*

Il titolo dell'art. 1 d.l. 8.3.2020 n. 11 riporta “*differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari*”.

Il comma 1 prevede che dal giorno successivo alla entrata in vigore del Decreto e fino al 22 marzo le udienze per i procedimenti civili e penali pendenti sono rinviate di ufficio con le eccezioni ivi specificate.

Il comma 2 prevede che per lo stesso periodo “*sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti indicati nel comma 1*” -e dunque nei “*procedimenti civili e penali pendenti*” -ferme le eccezioni richiamate.

Sentiti i colleghi Sostituti, previo confronto a livello distrettuale, viste sul punto le “*prime indicazioni operative e organizzative*” emanate congiuntamente dal Presidente della Corte di Appello di Ancona e dal Procuratore Generale in data 9.3.2020, visti i provvedimenti emanati da altri Uffici Giudiziari (ad es. Procura Napoli, Procura Messina, Procura Generale Trento ...), sentito il Presidente del Tribunale, ritenuto che vi sia una diretta interdipendenza tra le interpretazioni della norma citata, le modalità e regole di accesso agli Uffici e tempi e modalità di esercizio di facoltà e diritti delle parti e dei loro difensori nel c.d. “*periodo cuscinetto*”

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Umberto G. MONTI

- ❖ **si ritiene che la interpretazione corretta della norma in questione comporti necessariamente la applicazione della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto per tutti i “procedimenti” penali, compresi quelli in fase di indagine preliminare, nelle fasi pre-udienza, nelle fasi di esecuzione e in relazione ai vari termini previsti e con le eccezioni specificate;**

- ❖ **P’Ufficio nelle sue varie articolazioni adotterà quindi scelte corrispondenti a tale soluzione interpretativa e dunque:**
 - dal 9 al 22 marzo (c.d. periodo “cuscinetto”) sono sospesi tutti i termini relativi a tutti i procedimenti penali, compresi quelli in fase di indagine preliminare e ferme restando le eccezioni espressamente previste dall’art. 2 comma 2 lettera g) del d.l. 8.3.2020 n. 11 (debbono quindi esemplificativamente ritenersi sospesi i termini di cui agli artt. 408/3° comma, 415 bis 3° comma i termini per richiedere riti alternativi... i termini per chiedere misure alternative in sede di esecuzione ... ecc.);
 - ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito al termine di detto periodo;
 - Si evidenziano rispetto alla sospensione dei termini:
 - le eccezioni “assolute” di cui all’art. 2 comma 2 lettera g) n. 2 primo periodo (fasi di convalida di arresto o fermo; procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 cpp; procedimenti nei quali sono state chieste o applicate misure di sicurezza);
 - le eccezioni “relative” di cui al 2° periodo del citato comma 2 lettera g) n. 2 per le quali la eccezione opera solo nei casi di espresa richiesta di non avvalersi della sospensione da parte dei soggetti sottoposti ad indagini o difensori;
 - le eccezioni desumibili univocamente dalla normativa specifica e dal sistema: durante il periodo di sospensione (9-22 marzo) il PM potrà procedere ad atti di indagine urgenti a cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagine (interrogatorio, ispezione, accertamenti ex 360 cpp) esplicitando le condizioni di urgenza che rendono indifferibile l’atto ai sensi dell’art. 392 cpp (così argomentando dalle disposizioni date per il giudice dall’art. 2 comma 2 lettera g) n. 3 d.l. 8.3.2020 n. 11 e in analogia con le disposizioni di cui all’art. 2 l. 742/1969 sulla sospensione dei termini nel periodo feriale.

Quanto sopra evidentemente comporta la non necessità di accesso agli Uffici della Procura di parti e difensori per il compimento di atti soggetti alla disciplina della sospensione dei termini.

Si allega -per quanto possa occorrere- la circolare n. 2 /2020 del Procuratore della Repubblica di Napoli che condivido e che puntualmente ricostruisce i termini della questione.

Il Procuratore della Repubblica
Umberto G. Monti



Allegati:
circolare 2/2020 Procura Napoli



ALL- (1)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

Circolare n. 2/2020

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

visto l'ordine di servizio n. 86/18 recante i vigenti criteri organizzativi dell'Ufficio;

sentiti i Procuratori Aggiunti e il Magistrato delegato all'Informatica;

all'esito della odierna seduta del Tavolo di lavoro comune istituito fra i capi degli Uffici giudiziari di Napoli e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;

sentito il Presidente della Camera penale,

d'intesa con il Dirigente Amministrativo per gli aspetti di competenza;

dispone quanto segue:

- a) perdurando sino al 22 marzo 2020 la sospensione legale dei termini disposta per il compimento di qualsiasi atto dei "procedimenti" penali (ferme le eccezioni richiamate dall'art. 2, comma 2, lett. g), del richiamato decreto legge) devono ritenersi sospesi per il medesimo periodo i termini legalmente dati per la durata delle indagini preliminari;
- b) la sospensione legale dei termini opera per tutti i procedimenti pendenti, ivi compresi quelli relativi a delitti di criminalità organizzata, con le eccezioni delle quali si dirà oltre;
- c) la sospensione legale dei termini opera anche con riguardo alla durata del procedimento previsto per la redazione dei verbali illustrativi del contenuto della collaborazione con la giustizia;

- d) la sospensione legale dei termini deve ritenersi non operante per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari nei quali sono state richieste o applicate misure cautelari o di sicurezza, se la persona sottoposta ad indagini o il suo difensore ne fanno espressa richiesta (così argomentandosi dalle disposizioni date per il giudice dall'art. 2, comma 2, lett. g), n. 2);
- e) durante il periodo di sospensione legale in parola, il pubblico ministero può procedere ad atti di interrogatorio, ispezione, individuazione di persona o di confronto cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagini ricorrendo le condizioni di cui all'art. 392 c.p.p. (così argomentandosi dalle disposizioni date per il giudice dall'art. 2, comma 2, lett. g), n. 3); in tal caso, in analogia con le disposizioni date dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le condizioni di urgenza che rendono indifferibile il compimento dell'atto saranno espressamente enunciate dal pubblico ministero;
- f) dalla data in entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2020 e sino al 31 maggio 2020, gli atti di interrogatorio e confronto di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si svolgono mediante videoconferenza o con i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2, comma 7, del medesimo decreto legge;
- g) sono confermate tutte le disposizioni date con la Circolare n. 1 del 6 marzo 2020, in quanto compatibili con le previsioni del decreto legge richiamato in premessa in materia di differimento urgente delle udienze e di sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali e con le disposizioni di cui ai punti che precedono.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori Onorari e al Dirigente Amministrativo, anche per la partecipazione al personale amministrativo, nonché ai responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria per la diramazione al personale ad essa assegnato o aggregato.

Si comunichi, per le valutazioni e le iniziative di competenza, al Dirigente del Commissariato Polstato del Palazzo di Giustizia, nonché ai Comandanti del Reparto CC Servizio Magistratura, del Reparto Scorte e Traduzioni della Polizia Penitenziaria e del Nucleo Polizia Municipale di Napoli presso questo Ufficio.

Si trasmetta copia del presente ordine di servizio al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e al Presidente della Camera Penale di Napoli e al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti.

Napoli, 9 marzo 2020

Il Procuratore della Repubblica

Giovanni Melillo



Il Procuratore della Repubblica